



COMUNE DI SPILAMBERTO

*P.zza Caduti della Libertà, n. 3 – 41057 Spilamberto
Provincia di Modena*

REGOLAMENTO DEGLI ISTITUTI

DI PARTECIPAZIONE COMUNALE

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 71 delle sedute del 16.10.2006 e 17.10.2006 esecutiva a norma di legge

Pubblicato all'albo pretorio del comune dal 30.10.2006 al 14.11.2006

<u>TITOLO I</u> <u>FORME DI PARTECIPAZIONE SINGOLE ED ASSOCIATE</u>
--

Art. 1 – FINALITA’

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità per l'attuazione delle forme di partecipazione popolare previste dal Testo Unico vigente e dall'art. 4 dello Statuto, intese a promuovere, valorizzare e garantire la partecipazione dei cittadini residenti all'Amministrazione del Comune.

Art. 2 – ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE, DISPOSIZIONI GENERALI

1. I cittadini residenti, singoli o associati, possono avanzare all'Amministrazione Comunale petizioni, istanze e proposte adeguatamente motivate, riguardanti materie di interesse generale o problemi di particolare rilevanza.
2. Le istanze, le petizioni e le proposte sono dirette a promuovere o sollecitare l'intervento del Comune per una migliore tutela di diritti ed interessi della collettività.
3. Le istanze, petizioni e proposte devono essere supportate da adeguata motivazione in ordine alle finalità perseguite.
4. Qualora istanze, petizioni e proposte siano relative a questioni su cui vi sia già stato un pronunciamento ufficiale, è consentito al Sindaco operare il rinvio a tale provvedimento che è comunicato ai richiedenti. Più petizioni, o istanze o proposte aventi oggetto analogo possono essere riunite in un unico atto di pronunciamento.

Art. 3 – TITOLARITA’ DEL DIRITTO DI PRESENTAZIONE

1. I soggetti titolari dei diritti relativi agli istituti come sopra determinati sono i cittadini, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, individuati ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, fatta eccezione per i casi in cui sia diversamente stabilito dalla legge o dallo Statuto stesso.

Art. 4 - ISTANZE

1. Le istanze possono essere presentate dai soggetti di cui al precedente articolo, sia singolarmente che in forma associata e vanno indirizzate all'Amministrazione Comunale nella persona del Sindaco.
2. Le istanze presentate in carta libera, sono sottoscritte dai presentatori indicando con chiarezza la persona o le persone cui devono essere date le risposte ed il recapito ove debbono pervenire. Nel caso in cui i presentatori agiscano quali rappresentanti di un'organizzazione, va indicata la carica ricoperta all'interno di questa, nonché la precisa denominazione e sede della medesima.

3. Nell'istanza vanno indicati con chiarezza gli atti, gli interventi e i comportamenti sollecitati.
4. L'organo competente esamina le istanze e risponde agli interessati entro 30 gg. dalla data di presentazione al protocollo generale del Comune. Qualora la natura della risposta lo consenta, l'istanza può essere evasa informalmente tramite colloquio verbale o telefonico, cui seguirà comunicazione scritta.
5. Qualora la natura delle questioni sollevate rivesta particolare rilevanza e rientri nelle competenze della Giunta o del Consiglio, il Sindaco inserisce l'istanza all'ordine del giorno dell'organo a cui compete la deliberazione. Alla fase istruttoria del procedimento è garantita la partecipazione dei presentatori.
6. I dirigenti e i responsabili degli uffici sono tenuti a dare direttamente risposte motivate alle istanze che rientrino nell'ambito della loro competenza, nel termine di 30 gg. dalla data di presentazione al protocollo generale del Comune. Detto termine può essere prorogato per un tempo non superiore ad ulteriori 30 gg., dandone comunicazione scritta all'interessato, con indicati i motivi della dilazione e i nuovi termini entro cui verrà evasa l'istanza.
7. I termini previsti dal presente articolo si intenderanno automaticamente modificati per effetto dell'entrata in vigore di nuove leggi che prevedano decorrenze diverse.

Art. 5 – PETIZIONI

1. Le petizioni, sottoscritte da almeno 20 persone residenti, sono presentate in carta libera all'Amministrazione Comunale, indirizzate al Sindaco e debbono contenere l'indirizzo dei firmatari ed indicare con chiarezza la persona o le persone cui deve essere indirizzata la risposta, nonché il recapito delle medesime.
2. Il Sindaco esamina le petizioni e risponde agli interessati entro 60 gg. dalla data di presentazione al protocollo generale del Comune. Qualora la natura delle questioni sollevate rivesta particolare rilevanza, il Sindaco sottopone la petizione all'esame della Giunta o del Consiglio nel rispetto delle reciproche competenze. Alla fase istruttoria del procedimento è garantita la partecipazione dei presentatori.
3. I termini previsti dal presente articolo si intenderanno automaticamente modificati per effetto dell'entrata in vigore di nuove leggi che prevedano decorrenze diverse.

Art. 6 – PROPOSTE

1. La proposta di deliberazione, redatta in carta libera, va presentata all'Amministrazione Comunale nella persona del Sindaco. La stessa deve comunque riguardare materie di interesse generale e di competenza della Giunta o del Consiglio Comunale. Va redatta per punti e preferibilmente deve contenere anche una valutazione della spesa che l'intervento comporta e l'eventuale indicazione delle risorse per farvi fronte.
2. La proposta deve essere sottoscritta da almeno 150 cittadini residenti maggiorenni. I soggetti promotori appongono in calce alla proposta o in allegato, le proprie generalità, l'indirizzo e la firma.

3. La proposta va iscritta tempestivamente all'ordine del giorno dell'organo deliberante competente, dopo essere stata debitamente istruita e completata dei pareri previsti dalla legge ed accompagnata da relazione del responsabile del servizio competente per materia.
4. Alla fase istruttoria del procedimento è garantita la partecipazione dei presentatori.
5. Il termine per la comunicazione agli interessati delle decisioni assunte è di 90 giorni dalla data di presentazione al protocollo generale.
6. I termini previsti dal presente articolo si intenderanno automaticamente modificati per effetto dell'entrata in vigore di nuove leggi che prevedano decorrenze diverse.

TITOLO II ISTITUTI DI CONSULTAZIONE
--

Art. 7 – FINALITA’

1. Le forme di consultazione dei cittadini previste da questo capo riguardano tutte le materie che concernono l'organizzazione e la gestione dei servizi, di piani o programmi generali riguardanti i settori dell'Amministrazione e in generale tutti gli aspetti della vita del paese che riguardano gli interessi propri della collettività.
2. Tali forme rappresentano ulteriori strumenti di partecipazione volti a qualificare i processi di elaborazione e formazione delle decisioni.
3. Al fine di attuare la più ampia partecipazione dei cittadini alle scelte amministrative fondamentali, il Consiglio Comunale o la Giunta possono deliberare forme di consultazione popolare definendone l'ambito e il metodo.
4. La consultazione si svolge secondo criteri di snellezza e rapidità, con modalità diverse a seconda della materia, fra cui: assemblee pubbliche, questionari, interviste, sondaggi, richiesta da parte del Comune di pareri scritti e/o telematici.
5. Il Comune assicura adeguata pubblicità alla consultazione e ai risultati della stessa.

Art. 8 - ASSEMBLEE PUBBLICHE

1. La consultazione della popolazione mediante assemblee pubbliche, ha per fine l'esame di proposte, problemi, iniziative relative alle diverse zone del Comune, che investono i diritti e gli interessi collettivi.
2. In particolare possono costituire oggetto di assemblee pubbliche:
 - a) L'istituzione o il funzionamento di servizi pubblici;
 - b) La realizzazione e il mantenimento di opere pubbliche;
 - c) La tutela dell'ambiente e la protezione della salute;

- d) Lo sviluppo economico, la difesa dell'occupazione, la sicurezza dei cittadini e delle loro attività;
- e) Ogni altro compito o funzione del Comune per i quali si presenta la necessità di reciproca informazione fra Amministrazione e cittadini residenti.

Art. 9 - ASSEMBLEE INDETTE DALL'AMMINISTRAZIONE:
CONVOCAZIONE, INIZIATIVE E MODALITA'

1. La convocazione dell'assemblea è indetta dal Sindaco.
2. L'Amministrazione comunale, a mezzo di una sua delegazione, partecipa e presiede l'assemblea per illustrare le proposte e i progetti relativi ad atti o provvedimenti oggetto dell'assemblea.
3. Della convocazione della stessa viene data informazione a mezzo di manifesti da affiggersi non meno di otto giorni prima o altro idoneo mezzo di comunicazione preferibilmente cartaceo.
4. La partecipazione è aperta a tutti i cittadini residenti. Gli interventi saranno organizzati dalla presidenza secondo l'ordine dei lavori approvato all'inizio dell'assemblea.
5. Le conclusioni dell'assemblea sono espresse con un documento che riassume i pareri e le proposte prevalenti avanzate dagli intervenuti.
6. L'Amministrazione Comunale utilizzerà le conclusioni dell'assemblea mediante l'assunzione dei provvedimenti più idonei.

Art. 10 - CONSULTE

1. In particolari settori di attività che rivestono specifico interesse per alcune categorie di cittadini, individuabili attraverso albi o associazioni di categoria o altre forme associative competenti per materia, l'Amministrazione Comunale può promuovere incontri finalizzati all'acquisizione di proposte e pareri o può procedere alla costituzione, attraverso apposito atto adottato dall'organo competente, di organismi composti dai rappresentanti degli albi e delle associazioni suddette.

Art. 11 - ASSEMBLEE ORGANIZZATE DA GRUPPI DI CITTADINI O ASSOCIAZIONI:
CONVOCAZIONE, INIZIATIVE E MODALITA'

1. Assemblee pubbliche per discutere in merito a quanto previsto dall'art. 8 possono essere promosse ed organizzate da gruppi di cittadini, direttamente o attraverso loro associazioni. I promotori dell'assemblea invitano a partecipare il Sindaco o un suo delegato, precisando nell'invito l'argomento da trattare. Il luogo e la data della riunione sono da concordare su proposta dei promotori. L'invito è recapitato al Comune almeno 30 giorni prima della data ipotizzata per la riunione.

2. Per l'effettuazione delle assemblee di cui al precedente comma i promotori possono richiedere all'Amministrazione Comunale la concessione in uso gratuito di locali di cui il Comune ha la disponibilità.
3. L'Amministrazione Comunale, accertata la corrispondenza delle finalità della riunione a quelle previste dall'art. 8, provvede ad autorizzare l'uso del locale, verificandone la disponibilità, stabilendo eventuali condizioni e cautele per tale uso.
4. Qualora tali assemblee dovessero concludere i loro lavori con un documento che esprime le proposte prevalenti emerse da detta riunione, il documento è sottoscritto da due persone delegate dall'assemblea, che ne curano il recapito e l'illustrazione al Sindaco. L'Amministrazione Comunale utilizzerà le conclusioni dell'assemblea mediante l'assunzione dei provvedimenti più idonei.

ART. 12 - CONSULTAZIONI MEDIANTE QUESTIONARI

1. L'Amministrazione Comunale può disporre la consultazione della popolazione anche a mezzo di appositi questionari.
2. La decisione in ordine alla consultazione, le linee generali, la metodologia e l'ambito della stessa sono approvate dal Consiglio o dalla Giunta Comunale secondo le proprie competenze. Devono essere indicate le fonti finanziarie a sostegno della spesa.
3. La consultazione può essere effettuata nei confronti:
 - a) di particolari fasce di cittadini, individuate in base alla classe di età, all'attività svolta od alla condizione non lavorativa, all'ambito territoriale nel quale risiedono, in relazione alla specifica finalità che la consultazione persegue;
 - b) di un campione limitato ad un'aliquota percentuale, di tutti gli elettori oppure dei cittadini compresi in una delle fasce suddette, individuato mediante sorteggio effettuato negli schedari, liste, archivi informatici di cui il Comune dispone o ai quali può accedere in conformità alle vigenti disposizioni.

Art. 13 – FORME DI CONSULTAZIONE INFORMATICHE

1. L'amministrazione Comunale può consultare la popolazione o parte della stessa anche attraverso sistemi informatici attivabili nel sito della rete civica comunale

<u>TITOLO III</u> <u>I REFERENDUM COMUNALI</u>

Art. 14 - I REFERENDUM: ISTITUZIONE

1. Il referendum è istituito ai sensi dell'art. 6 dello Statuto Comunale.
2. Sono ammesse le seguenti forme di referendum comunale popolare:

- a) abrogativo di deliberazioni e determinazioni o di parte delle stesse;
 - b) propositivo e consultivo di proposte di deliberazioni e determinazioni e/o di parti delle stesse;
3. I referendum sono indetti dal Sindaco, previo giudizio di ammissibilità da parte di una Commissione Tecnica.
4. Per i referendum hanno diritto di voto i cittadini che sono in possesso del requisito di elettorato attivo per le elezioni comunali, residenti nel Comune di Spilamberto alla data del provvedimento di indizione del referendum.
5. I referendum dovranno riguardare materie fondamentali di competenza del Consiglio Comunale, della Giunta, dei Dirigenti e dei Responsabili dei Servizi non potranno tenersi in concomitanza con le scadenze elettorali previste dal vigente Testo Unico. Qualora vengano proposti più referendum, questi sono riuniti in un unico turno annuale di consultazioni.

Art. 15 – MATERIE NON OGGETTO DI REFERENDUM ABROGATIVO

1. Non possono essere oggetto di referendum:
- a) gli atti relativi in materia tributaria e tariffaria;
 - b) piani territoriali urbanistici (PSC e RUE), i piani per la loro attuazione (POC) e le relative variazioni;
 - c) i provvedimenti relativi ad elezione, nomine, designazioni, revoche, decadenze e in generale le deliberazioni e le questioni inerenti le persone fisiche;
 - d) il regolamento d'organizzazione degli uffici e dei servizi;
 - e) gli atti relativi al personale comunale;
 - f) il Bilancio preventivo e deliberazioni di variazione e il bilancio consuntivo;
 - g) gli atti inerenti la tutela dei diritti delle minoranze;
 - h) le materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo triennio e in ogni caso quelle che siano state già sottoposte a consultazione referendaria nello stesso mandato amministrativo.

Art. 16 – MATERIE NON OGGETTO DI REFERENDUM PROPOSITIVO E CONSULTIVO

1. Non possono essere oggetto di referendum:
- a) gli atti relativi in materia tributaria e tariffaria;
 - b) i provvedimenti relativi ad elezione, nomine, designazioni, revoche, decadenze e in generale le deliberazioni e le questioni inerenti le persone fisiche;
 - c) il regolamento d'organizzazione degli uffici e dei servizi;
 - d) gli atti relativi al personale comunale;
 - e) il Bilancio preventivo e deliberazioni di variazione e il bilancio consuntivo;
 - f) i procedimenti espropriativi e gli accordi bonari;
 - g) gli atti inerenti la tutela dei diritti delle minoranze;
 - h) le materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo triennio e in ogni caso quelle che siano state già sottoposte a consultazione referendaria nello stesso mandato amministrativo;

- i) i provvedimenti dell'Amministrazione Comunale che si riferiscono ad interventi per i quali è iniziata l'attuazione o l'esecuzione.

Art. 17 – POTERE DI INIZIATIVA

1. La proposta di indizione del referendum è avanzata dal Consiglio Comunale con voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati, previa iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio Comunale. Deve contenere il testo del quesito da sottoporre a referendum e stanziare i fondi necessari per l'organizzazione dello stesso.
2. La proposta di indizione del referendum è altresì avanzata su richiesta di almeno 10 residenti (art. 14, comma 4) e la richiesta dovrà essere sottoscritta da almeno 1000 residenti aventi diritto di voto (art. 14, comma 4) alla data dell'autorizzazione del Sindaco alla raccolta delle firme.

Art. 18 - PROMOZIONE DEL REFERENDUM

1. I cittadini residenti che intendono promuovere il referendum debbono presentare apposita istanza scritta al Sindaco che provvede al suo deposito presso la segreteria generale, previa protocollazione della stessa.
2. L'istanza presentata su fogli in carta libera, deve recare in calce la firma, la data ed il luogo di nascita di almeno 10 residenti (art. 14, comma 4) nel Comune di Spilamberto oppure con atto privato, autenticato nelle firme, almeno 10 residenti (art. 14, comma 4) nel Comune, possono costituirsi in un comitato promotore del referendum. Nell'atto costitutivo deve essere specificato il quesito o i quesiti referendari per i quali il comitato si è costituito. Deve essere altresì specificato il nome del legale rappresentante e la sede del comitato, che non può coincidere con sedi di servizio dell'Amministrazione Comunale.
3. L'istanza deve contenere, in termini esatti la proposta che si intende sottoporre al referendum e deve essere articolata in modo breve e chiaro, tale da determinare la volontà univoca degli istanti.
4. Tutte le comunicazioni devono essere effettuate presso la sede del comitato.
5. La richiesta di referendum deve essere depositata, insieme col quesito referendario, con copia autentica dell'atto costitutivo del comitato e con le firme autenticate di almeno 10 promotori, presso l'ufficio di segreteria generale.
6. Il comitato può chiedere audizione alla Commissione Tecnica prima della formulazione del giudizio di ammissibilità del referendum.
7. In ogni caso qualora dalla proposta referendaria conseguano maggiori spese o minori entrate i promotori dovranno indicare il costo e le modalità della relativa copertura.
8. Il quesito sottoposto agli elettori deve rendere esplicite le maggiori spese o le minori entrate derivanti dal provvedimento oggetto della consultazione referendaria e deve indicare le modalità di copertura di tali oneri.

A tal fine, la ragioneria, presta la propria collaborazione ai soggetti proponenti e fornisce loro le informazioni necessarie.

Il responsabile della ragioneria deve comunque attestare l' idoneità della copertura.

Art. 19 – AMMISSIBILITA' DEL REFERENDUM

1. L' attivazione del procedimento referendario avviene con la presentazione preliminare del quesito referendario al parere della Commissione Tecnica.
2. La Commissione Tecnica, istituita con provvedimento del Sindaco, è composta dal Segretario Generale che la presiede, da un Difensore Civico e da un Segretario comunale della Provincia di Modena, nominati dal Sindaco, previa intesa con i Capigruppo. Della nomina della Commissione tecnica da parte del Sindaco viene redatto apposito verbale sottoscritto dai Capigruppo, verbale che viene portato al primo Consiglio Comunale raggiungibile per la presa d' atto.
3. La Commissione decide sull' ammissibilità del referendum entro 30 giorni dal deposito della richiesta. In casi eccezionali e motivati la Commissione può richiedere ulteriori 30 giorni per il pronunciamento. La decisione della Commissione viene immediatamente comunicata al Sindaco, che in caso di decisione favorevole autorizza la raccolta delle firme.
4. Al comitato promotore il referendum è garantita la partecipazione alla fase istruttoria.
5. Le decisioni della Commissione Tecnica sono verbalizzate e sottoscritte da ogni componente.
6. Il verbale della Commissione e il provvedimento del Sindaco vengono notificati entro tre giorni al comitato promotore. Qualora la Commissione dichiari l' inammissibilità del referendum, il relativo verbale viene notificato nello stesso termine al comitato promotore.
7. La decisione della Commissione è definitiva e contro di essa non è ammesso reclamo ad alcun organo comunale.
8. Nel solo caso in cui la richiesta di referendum riguardi l' abrogazione di deliberazioni e determinazioni che coinvolgano interessi legittimi o diritti soggettivi suscettibili di azioni risarcitorie a carico dell' Ente – ai sensi dell' art. 21 quinquies della vigente Legge 241/90 e secondo le disposizioni dell' art. 41 della Carta dei Diritti Fondamentali dell' Unione Europea – la Commissione Tecnica rimetterà, dopo la propria decisione, la richiesta al Consiglio Comunale che si pronuncerà definitivamente sull' ammissibilità del referendum abrogativo, previa valutazione e adeguata motivazione circa l' incidenza dell' eventuale risarcimento sulle casse comunali, tenendo conto dell' interesse pubblico perseguito.

Art.20 – RACCOLTA DELLE FIRME

1. Per la raccolta delle firme devono essere utilizzati appositi stampati, contenenti all'inizio di ogni pagina la dicitura: "Comune di Spilamberto - Richiesta di referendum" e l'indicazione completa e chiaramente leggibile del quesito referendario.
2. I fogli prima di essere utilizzati devono essere presentati al protocollo dell'Ente e il Segretario Generale, o suo delegato, è tenuto alla vidimazione entro tre giorni.
3. La richiesta di referendum viene effettuata con la firma da parte degli elettori sui fogli di cui all'articolo precedente. Accanto alle firme devono essere indicati per esteso il nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza del sottoscrittore, e gli estremi del documento di riconoscimento.
4. Le firme devono essere autenticate dai soggetti previsti dalla L. 21.3.1990 n. 53 e successive modificazioni.
5. L'autenticazione deve recare l'indicazione della data in cui avviene e può essere unica per tutte le firme contenute in ciascun foglio: in tal caso deve indicare il numero delle firme raccolte.
6. L'Amministrazione Comunale adotterà le opportune misure per garantire l'effettiva disponibilità, secondo orari e turni determinati, delle persone preposte alle autenticazioni.
7. La raccolta di firme può avvenire anche su suolo pubblico con le modalità previste al comma 4. In tal caso il comitato promotore comunica al Sindaco luogo e orario della raccolta, con preavviso di almeno 48 ore.

Art. 21 - DEPOSITO DELLE FIRME

1. I fogli contenenti le firme dei sottoscrittori devono essere depositati presso la Segreteria Generale entro 90 giorni dalla data della vidimazione, prevista al precedente art. 20.
2. Del deposito si dà atto mediante verbale che attesta il giorno e l'ora del deposito e che viene sottoscritto dai presentatori e dal Segretario Generale o suo delegato.
3. La Commissione Tecnica, avvalendosi dell'ufficio elettorale del Comune e dell'ufficio anagrafe, verifica entro 15 giorni dal deposito la regolarità delle firme e si esprime definitivamente sulla ammissibilità del referendum ad eccezione del solo caso previsto dall'art.19 comma 8.

Art. 22 – INDIZIONE DEL REFERENDUM

1. La decisione della Commissione Tecnica o la deliberazione del Consiglio Comunale nell'ipotesi disciplinata dall'art. 19 comma 8, viene immediatamente comunicata al Sindaco che provvede alla indizione del referendum. Entro il 31 dicembre di ogni anno il

Sindaco con proprio provvedimento indice la consultazione referendaria per i quesiti per i quali sono state ultimate le formalità previste. Il provvedimento del Sindaco, da emanarsi almeno 60 giorni prima della data fissata per il referendum, deve contenere il quesito referendario e la data della consultazione, che dovrà coincidere con un giorno festivo e dovrà svolgersi nell'arco delle 15 ore consecutive di apertura dei seggi in una domenica compresa tra i mesi di marzo - giugno - settembre e novembre.

2. In un anno, di norma, non può svolgersi più di una consultazione referendaria.
3. Il referendum comunale, se possibile, dovrà essere abbinato a elezioni regionali, politiche o ad altri referendum nazionali che si svolgano nello stesso periodo, di cui seguirà gli orari di svolgimento. Per abbinare i referendum comunali con gli altri momenti elettorali di cui sopra o per motivate ragioni, si può andare in deroga ai commi 1 e 2 del presente articolo. La decisione è formalmente assunta dal Consiglio Comunale.
4. Se prima dello svolgimento del referendum, gli Organi competenti del Comune, i Dirigenti o i Responsabili dei Servizi hanno deliberato sul medesimo oggetto, la Commissione di cui al comma 1, decide se il referendum non debba più avere corso.
5. Della indizione del referendum viene data notizia mediante manifesti da affiggersi almeno 45 giorni prima della data della votazione.

Art. 23 – PERIODI DI SOSPENSIONE

1. Ogni attività inerente il referendum è sospesa nei sei mesi che precedono il rinnovo dei Consigli Comunale e Provinciale e nei sei mesi che seguono l'insediamento di un nuovo Consiglio Comunale.

Art. 24 – DECADENZA DEL REFERENDUM

1. Il Sindaco, sentita la Commissione Tecnica di cui all'art. 19 ed il comitato promotore, revoca il referendum già indetto se prima del suo svolgimento il competente Organo comunale, i Dirigenti o i Responsabili dei Servizi deliberano nel senso della proposta dei promotori o se sopravvengano altri eventi tali da rendere superata la consultazione popolare.
2. Il Sindaco dà avviso della decadenza del referendum mediante manifesti.

Art. 25 - PROPAGANDA

1. La propaganda relativa ai referendum comunali è consentita da trenta giorni antecedenti la data fissata per il referendum, fino a 24 ore precedenti l'avvio delle operazioni di voto.
2. La propaganda nei luoghi di proprietà comunale verrà disciplinata mediante assegnazione di spazi equamente ripartiti tra comitato promotore, Amministrazione Comunale ed eventuali controinteressati che presentino domanda entro il 33° giorno antecedente la data di svolgimento dei referendum.

Art. 26 – DISCIPLINA DELLA VOTAZIONE

1. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.
2. Per i referendum hanno diritto di voto i cittadini che sono in possesso del requisito di elettorato attivo per le elezioni comunali, residenti nel Comune di Spilamberto alla data del provvedimento di indizione del referendum.
3. Il voto è espresso attraverso una scheda in cui è stampato integralmente il quesito referendario. Nel caso di votazione su più quesiti referendari le schede devono essere di colore diverso. L'elettore vota tracciando sulla scheda un segno sulla risposta da lui prescelta.

Art. 27 – INFORMAZIONI SUL REFERENDUM

1. Al fine di fornire ai cittadini ogni utile informazione sul quesito referendario, sulle modalità, sugli orari e sui luoghi di votazione, viene predisposto un numero speciale del periodico dell'Amministrazione Comunale che deve essere recapitato ai cittadini nel mese antecedente il referendum.
2. Nel periodico comunale viene dedicato uguale spazio ad ogni Gruppo facente parte il Consiglio Comunale ed ai comitati formatisi sul quesito referendario.

Art. 28 – UFFICIO COMUNALE PER IL REFERENDUM

1. Presso il Comune è costituito l'ufficio comunale per il referendum, composto dal Segretario Generale e dal responsabile dell'ufficio elettorale.
2. L'ufficio comunale per il referendum ha il compito di provvedere al coordinamento e organizzazione di tutte le operazioni referendarie, di sovrintendere al regolare svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio. In particolare l'ufficio si avvale di altri uffici comunali per quanto di competenza, provvede alle operazioni di nomina dei componenti dei seggi, predispone tutte le misure opportune per garantire la correttezza delle operazioni.
3. La Giunta Comunale, su proposta dell'ufficio comunale per il referendum, individuerà le forme più idonee per le modalità di votazione, avuto riguardo, in particolare, all'usuale numero e dislocazione dei seggi di voto.

Art. 29 – UFFICIO DI SEZIONE

1. Ciascun ufficio di sezione per il referendum è composto dal presidente, dal segretario, da tre scrutatori, dei quali uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente. Potranno altresì partecipare, in qualità di rappresentante di lista, un rappresentante designato dal comitato promotore per il referendum ed un rappresentante designato dall'eventuale comitato contro il referendum.

2. I presidenti delle sezioni elettorali sono nominati dal Sindaco, scegliendoli dall'apposito albo. Gli scrutatori sono nominati dalla commissione elettorale.
3. Le prestazioni svolte dal personale comunale in eccedenza al normale orario d'ufficio, in dipendenza degli adempimenti connessi allo svolgimento della consultazione referendaria comunale, saranno considerate come orario straordinario.
4. I compensi per i membri delle sezioni elettorali sono quelli previsti dalla legge in occasione dei referendum nazionali.
5. Qualora la consultazione referendaria si svolga in concomitanza ad altra consultazione, l'amministrazione comunale corrisponderà ai componenti dell'ufficio di sezione il compenso per il numero di schede supplementari.

Art. 30 – OPERAZIONI DI VOTO

1. L'ufficio di sezione si costituisce nella sede prestabilita entro le ore 16.00 del giorno antecedente la votazione. Entro la stessa ora gli incaricati del Comune consegnano al presidente le schede, i verbali, le liste elettorali della sezione e tutto il materiale necessario.
2. Le schede per il referendum sono fornite dal Comune e contengono il quesito e i due quadratini (sì e no) per la scelta dell'elettore. Le schede sono vidimate da uno dei membri dell'ufficio di sezione.
3. All'elettore vengono consegnate per la votazione tante schede di colore diverso quante sono le richieste di referendum che risultano ammesse.
4. Le operazioni di voto iniziano alle ore 7.00 e si concludono alle ore 22.00. Se i referendum si svolgono unitamente ad altre elezioni si osserva l'orario previsto per queste ultime.
5. Delle operazioni di scrutinio viene redatto verbale a cura del segretario della sezione elettorale, sottoscritto dal presidente di seggio e da coloro che hanno svolto le funzioni di scrutinio, da trasmettersi all'ufficio comunale per il referendum a cura del presidente.

Art. 31 – INVITI ELETTORALI

1. Ai cittadini aventi diritto di voto verrà recapitato per posta un invito che ha lo scopo di portare a conoscenza la data, il luogo e l'oggetto concernente la consultazione referendaria che funge da certificato elettorale.

Art. 32 – PROCLAMAZIONE DEL RISULTATO

1. L'ufficio comunale per il referendum sulla base dei risultati verbalizzati dagli uffici di sezione, redige un verbale dando atto del numero di elettori che hanno votato e del risultato conseguito.

2. Delle operazioni di cui al comma 1 è redatto verbale in due esemplari, uno dei quali resta depositato presso la segreteria generale, uno è trasmesso al Sindaco per la proclamazione dei risultati del referendum.
3. Il quesito sottoposto a referendum è valido se alla votazione ha partecipato almeno il 50% + 1 dei cittadini aventi diritto al voto.
4. L'ufficio comunale per il referendum trasmette al Sindaco gli eventuali reclami relativi alle operazioni di voto o di scrutinio, presentati prima della proclamazione dei risultati all'ufficio stesso o al presidente di seggio.
5. Il Sindaco giudica della fondatezza dei reclami, sentita la Commissione Tecnica e proclama il risultato della consultazione. Contro la proclamazione del risultato il comitato per il referendum può presentare, entro 30 giorni, motivata istanza di revisione alla Commissione Tecnica. Lo stesso si pronuncia tempestivamente e comunque non oltre i successivi 15 giorni. Il Sindaco pronuncia in via definitiva sui risultati del referendum.

Art. 33 – DECISIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

1. Il Presidente del Consiglio, convoca entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato, il Consiglio Comunale per la presa d'atto e la valutazione dei risultati del referendum.
2. Qualora il risultato del referendum riguardi l'abrogazione di un atto, di un provvedimento o di parte di esso, il Consiglio Comunale, con propria delibera, dichiara l'abrogazione dell'atto o di parte dello stesso, con effetto dall'esecutività dell'atto di abrogazione. La delibera di cui sopra, previa congrua motivazione, può prevedere l'entrata in vigore dell'abrogazione dell'atto, per un termine non superiore a 60 giorni dalla data di esecutività della stessa.
3. Qualora il Consiglio Comunale intenda aderire alla indicazione emersa dal referendum consultivo o propositivo, dovrà approvare, entro novanta giorni dalla seduta consiliare di cui al comma 1, i necessari atti deliberativi, compatibilmente con le risorse finanziarie necessarie al sostegno dell'iniziativa. Qualora il Consiglio Comunale ritenga di non aderire al risultato del referendum deve motivare congruamente tale decisione.

Art. 34 – ATTUAZIONE DEL RISULTATO DEL REFERENDUM

1. Le decisioni del Consiglio Comunale vengono notificate entro 10 giorni dall'adozione al comitato promotore. Di esse viene data comunicazione sul periodico dell'amministrazione comunale.

Art. 35 – NORME FINALI

1. Le spese per lo svolgimento delle operazioni attinenti al referendum sono a carico del Comune ove si svolga come singola consultazione e concorrenti se abbinata ad altra consultazione.
 2. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alla normativa nazionale in materia elettorale ed alla legge n. 241/1990 in materia di procedimento amministrativo, così come modificata dalla legge n. 15/2005, ove compatibile.
-

INDICE

TITOLO I - FORME DI PARTECIPAZIONE SINGOLE ED ASSOCIATE

ART. 1 - FINALITA'

ART. 2 - ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE, DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 3 - TITOLARITA' DEL DIRITTO DI PRESENTAZIONE

ART. 4 - ISTANZE

ART. 5 - PETIZIONI

ART. 6 - PROPOSTE

TITOLO II - ISTITUTI DI CONSULTAZIONE

ART. 7 - FINALITA'

ART. 8 - ASSEMBLEE PUBBLICHE

ART. 9 - ASSEMBLEE INDETTE DALL'AMMINISTRAZIONE: CONVOCAZIONE, INIZIATIVE E
MODALITA'

ART. 10 - CONSULTE

ART. 11 - ASSEMBLEE ORGANIZZATE DA GRUPPI DI CITTADINI O ASSOCIAZIONI:
CONVOCAZIONE, INIZIATIVE E MODALITA'

ART. 12 - CONSULTAZIONI MEDIANTE QUESTIONARI

ART. 13 - FORME DI CONSULTAZIONE INFORMATICHE

TITOLO III - I REFERENDUM COMUNALI

ART. 14 - I REFERENDUM: ISTITUZIONE

ART. 15 - MATERIE NON OGGETTO DI REFERENDUM ABROGATIVO

ART. 16 - MATERIE NON OGGETTO DI REFERENDUM PROPOSITIVO E CONSULTIVO

ART. 17 - POTERE DI INIZIATIVA

ART. 18 - PROMOZIONE DEL REFERENDUM

ART. 19 - AMMISSIBILITA' DEL REFERENDUM

ART. 20 - RACCOLATA DELLE FIRME

ART. 21 - DEPOSITO DELLE FIRME

ART. 22 - INDIZIONE DEL REFERENDUM

ART. 23 - PERIODI DI SOSPENSIONE

ART. 24 - DECADENZA DEL REFERENDUM

ART. 25 - PROPAGANDA

ART. 26 - DISCIPLINA DELLA VOTAZIONE

ART. 27 - INFORMAZIONI SUL REFERENDUM

ART. 28 - UFFICIO COMUNALE PER IL REFERENDUM

ART. 29 - UFFICIO DI SEZIONE

ART. 30 - OPERAZIONI DI VOTO

ART. 31 - INVITI ELETTORALI

ART. 32 - PROCLAMAZIONE DEL RISULTATO

ART. 33 - DECISIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

ART. 34 - ATTUAZIONE DEL RISULTATO DEL REFERENDUM

ART. 35 - NORME FINALI